ISTITUTO “A. ROSMINI” TRENTO

REGOLAMENTO COLLEGIO DEI DOCENTI

Art. 1 Composizione.

Il Collegio dei Docenti è composto dal personale docente a tempo indeterminato e determinato in servizio nell’istituto ed è presieduto dal dirigente scolastico.

Art. 2 Convocazione

Il Collegio dei docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il calendario proposto dal dirigente scolastico e votato dal collegio.
Il Collegio può essere altresì convocato in seduta straordinaria nel caso in cui il dirigente ne ravvisi la necessità o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti. In questa ultima ipotesi il dirigente deve procedere alla convocazione rispettando i tempi e l’ordine del giorno contenuti nella richiesta. La comunicazione dell’ordine del giorno deve comunque essere data con almeno cinque giorni di anticipo.
è convocato in seduta ordinaria dal dirigente scolastico.
Il dirigente scolastico, per sopravvenute e urgenti esigenze di servizio, può convocare il collegio *ad horas* con un preavviso comunque non inferiore alle 24 ore.

Art. 3 Aggiornamento del collegio

La durata massima di una riunione del collegio dei docenti è di quattro ore.
Nel caso di mancato esaurimento dell’ordine del giorno entro l’ora prevista il collegio, a maggioranza dei presenti, delibera se continuare i lavori oppure di aggiornarsi al giorno successivo o ad altra data.
Quando l’aggiornamento va oltre i dieci giorni si segue la procedura di convocazione ordinaria.
Nel caso di aggiornamento a meno di cinque giorni l’ordine del giorno non può essere modificato, né si può tornare su punti all’ordine del giorno sui quali si è già deliberato.

Art. 4 Validità delle sedute.

Per la validità delle riunioni del Collegio è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Il capo di istituto, constatata la presenza del numero legale dichiara immediatamente aperta la seduta all’ora prevista nella circolare di convocazione.
Le assenze relative all’intera seduta o parte di essa devono essere giustificate.
Le sedute del collegio sono, di norma, prioritarie su qualsiasi altra attività del personale docente.

Art. 5 Attribuzioni della presidenza

Il dirigente scolastico presiede il collegio e ne assicura il corretto funzionamento. In particolare:
- apre e chiude la seduta
- dà la parola, guida e modera la discussione
- cura l’ordinato svolgersi dei lavori
- stabilisce la sequenza delle votazioni
- nomina il segretario della seduta.

Il Collaboratore vicario sostituisce il dirigente scolastico in caso di assenza o impedimento.

Art. 6 Verbalizzazione.

Il verbale delle riunioni del collegio dei docenti viene redatto entro quindici giorni, sottoscritto dal presidente e dal segretario e approvato nella seduta successiva. La lettura del verbale è obbligatoria se il dirigente o almeno tre componenti del collegio lo richiedono. La redazione del verbale avrà carattere sintetico. Saranno riportate le proposte, i risultati delle votazioni e le delibere approvate. Il contenuto degli interventi sarà riportato integralmente solo nel caso in cui l'intervenuto chieda espressamente la messa a verbale di specifiche frasi.
Copia del verbale da approvare viene inviata per posta istituzionale prima della riunione del collegio.
Osservazioni sul verbale vengono avanzate in sede di approvazione dello stesso, tramite dichiarazione scritta che verrà letta e approvata.
E' facoltà dei componenti del collegio far inserire a verbale le loro dichiarazioni testuali e allegare mozioni in forma scritta.

Art. 7. Articolazione dei gruppi di lavoro.

Il Collegio dei Docenti può articolarsi in commissioni o gruppi di lavoro ai quali sono affidati, in via permanente o temporanea, compiti istruttori e di analisi preliminare degli aspetti che sono tenuti ad esaminare. Tali commissioni o gruppi di lavoro hanno soltanto funzione preparatoria delle deliberazioni conclusive di esclusiva competenza del collegio.

Art. 8 Ordine dei lavori.

I lavori del Collegio si aprono con l'approvazione del verbale della seduta precedente. Con decisione unanime è possibile astenersi dalla lettura dello stesso, salvo il diritto d'intervento per chi intenda proporre rettifiche.
E' possibile richiedere di modificare la successione dei punti all'ordine del giorno. La richiesta è accolta se approvata con maggioranza relativa.
Può essere proposta l'integrazione dei punti all'ordine del giorno dal presidente o da almeno dieci componenti del collegio. La proposta è accolta se approvata all'unanimità.
Ciascun componente del collegio può chiedere, debitamente motivandolo, che un dato argomento venga iscritto all'ordine del giorno di una seduta successiva. La richiesta è approvata con la maggioranza prevista dall'art. 12.

Art. 9. Modalità di discussione.

Prima che abbia inizio la discussione il presidente illustra i punti all'ordine del giorno. Aperta la discussione il presidente dà la parola ai docenti secondo l'ordine delle richieste di intervento. Ogni intervento dovrà essere il più possibile breve e sintetico.
Nel corso del dibattito, al presidente, ai relatori e ai presentatori di proposte, al fine di fornire eventuali chiarimenti richiesti, viene accordata la parola.
Le richieste di parola per richiamo all'o.d.g. o all'osservanza del presente regolamento hanno la precedenza. (mozione d'ordine)
Non è consentito interrompere l'oratore, spetta tuttavia al presidente farlo per ricondurre la discussione entro i limiti dell'argomento in esame.
Ove ne sussistano le condizioni, il presidente concede la parola per fatto personale al docente che ne abbia fatto richiesta.
Nel rispetto della libertà di insegnamento prevista dalla legge, le deliberazioni del collegio vincolano tutti i docenti a partecipare alla loro attuazione secondo le modalità previste.

Art. 10. Modalità delle deliberazioni.

Al termine della discussione di ciascun argomento sul quale il collegio è tenuto a deliberare, il presidente elenca le proposte da votare.
Se su un singolo argomento su cui deliberare esiste una sola proposta, viene votata la singola proposta e approvata con la maggioranza prevista dall'art.12, altrimenti il presidente mette ai voti tutte le proposte. Qualora nessuna delle proposte abbia ottenuto la maggioranza assoluta, si rimettono ai voti le sole due proposte con il maggior numero dei voti.
Prima della votazione, due componenti del collegio (uno a favore e uno contro) possono chiedere la parola per dichiarazione di voto.
Qualora non risulti approvata alcuna proposta per mancanza di quorum, si può procedere alla nomina di una commissione per formularne una nuova.

Art.11 Mozione d'ordine

La mozione d'ordine è il richiamo alla legge e/o al regolamento interno, al modo in cui si intenda procedere alla votazione, alla richiesta di variazione dell'ordine degli argomenti da trattare all'O.d.G. o all'inserimento di nuovi .
Il presidente può accogliere direttamente la mozione d'ordine, in caso contrario va immediatamente messa in votazione.

Art. 12 Modalità e validità delle votazioni.

Le deliberazioni, se non previsto diversamente, sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Non sono considerati tali le astensioni e, nel caso di votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e/o nulle.
Le votazioni si effettuano, di regola, per alzata di mano. Su richiesta di almeno 10 componenti del collegio la votazione può avvenire per appello nominale che ha inizio in ordine alfabetico.
Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del presidente.
La votazione è segreta quando si faccia questione di persone.
Ciascun componente ha diritto, prima di qualsiasi votazione, a motivare il proprio voto e far inserire nel verbale la propria dichiarazione che, ovviamente, non è soggetta a discussione.

Art. 13. Atti del Collegio.

Gli atti del Collegio devono essere tenuti a disposizione dei componenti per la visone in qualsiasi momento e può essere rilasciata copia.

Art. 14. Norme sul regolamento.

Il regolamento è discusso e approvato a maggioranza assoluta dei componenti del collegio.

Art. 15. Modifiche del regolamento.

Con la maggioranza di cui al precedente articolo vengono approvate eventuali modifiche o integrazioni del regolamento.
Le proposte di modifica o integrazione sono avanzate dal Dirigente o da almeno un terzo dei componenti del collegio.